



Che cosa cambia nei rilievi, negli accertamenti e nelle procedure operative relativamente agli articoli 186 e 187 CdS se i delitti colposi del 590 bis e 589 bis C.P. li commette un minore?

C

on quest'articolo cercherò di analizzare la situazione di un sinistro stradale, rientrante nelle due norme 590 bis e 589 bis C.P., commesso con colpa e provocato da soggetto minorenni. Ovviamente, quanto sopra, senza pretesa di esaurire il complesso e delicato argomento di minorenni coinvolti in sinistro con lesioni che potrà essere valutato nella sua trasversalità operativa in ulteriori riflessioni.

Due gli aspetti da evidenziare *lato sensu* prima di entrare nel vivo dell'argomento: i minori di anni quattordici, per i reati da loro commessi, sono sempre non imputabili in virtù del Codice Rocco. Se è vero che, coloro che non hanno compiuto ancora l'età per guidare il ciclomotore non possono essere oggetto di atti di polizia giudiziaria tranne quelli necessari per accertarne l'età e l'identità in assenza di documenti, è pur vero che la nostra attività ricostruttiva e d'indagine collegata all'incidente e alla dinamica dello stesso deve comunque essere compiuta in maniera precisa e attenta anche per gli aspetti e per le esigenze civilistiche collegate al risarcimento dei danni occorsi. Comunque, questa particolare attenzione nei rilievi anche per l'esistenza nel nostro ordinamento dell'art. 40 co 2 C.P. che recita: "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo". Non può esservi dubbio alcuno che tra gli obblighi richiamati da tale norma debba essere ricompreso anche quello derivante dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori che compiono una fattispecie di reato non essendo imputabili.

Ricordiamoci, come secondo aspetto, che per il Decreto Legislativo 285/1992, legge speciale, il minore a

quattordici anni può già conseguire il titolo abilitativo, patente AM, per guidare ciclomotori e di conseguenza dover rispettare tutte le norme collegate alla guida.

Non bisogna scordare anche che, invece, per la norma generale, legge 689/1981, il minore non è mai assoggettabile a sanzione amministrativa; nonostante la commissione materiale fatta da quest'ultimo, la violazione deve sempre essere contestata in via diretta come trasgressore (e non quale obbligato solidale) all'esercente la potestà genitoriale.

Quindi, dopo questa necessaria panoramica introduttiva ed entrando nel vivo dell'argomento, dal combinato disposto di queste due prime leggi enunciate e dal codice di rito penale, se ne ricava che senza dubbio gli organi di Polizia Stradale possano eseguire prove preliminari alcol nei confronti di minorenni conducenti di veicoli, le quali attività propedeutiche, non avendo valore probatorio e non essendo in alcun modo invasive, non richiedono nessuna particolare garanzia e possono essere, quindi, svolte direttamente e nell'immediato con il solo minore presente. Nel momento in cui il precursore dovesse dare risposta qualitativa positiva (stessa identica situazione nel caso di risposta positiva a prove comportamentali o di deambulazione), e si dovesse procedere oltre con la prova etilometrica, le modalità operative in un certo qual modo cambiano rispetto alla regola generale. Infatti, se è vero che gli accertamenti urgenti devono essere eseguiti sul momento e il più celermente possibile, per non rischiare di inquinare il risultato, risulta sempre importante e fortemente raccomandato provare a rintracciare uno dei genitori per notificarlo degli accertamenti ex art. 354 C.P.P. che andremo ad eseguire nei confronti del figlio. Se possibile, è sempre consigliato attendere l'arrivo e la sua presenza sul posto per due importanti motivi: 1) perché nell'eventualità l'accertamento dovesse risultare positivo nella prima fascia amministrativa, si potrebbe subito contestare all'adulto il verbale per il 186 co 2 lett. a) CdS e 2) perché il maggiorenne è a garanzia di un soggetto considerato dall'ordinamento non completamente responsabile.

Invece, anche al minore, che sia presente o meno l'esercente la potestà genitoriale, al momento della prima prova con lo strumento ufficiale omologato, deve essere dato l'avviso che ha la possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia (non una persona di fiducia!) che sia prontamente reperibile ma senza obbligo di avvertirlo né tanto meno di attenderlo.

Se, a seguito di incidente, il minore fosse stato trasportato al nosocomio, anche in questo caso le conclusioni risultano essere le stesse sia che l'accertamento venisse fatto con etilometro da parte di operatori di Polizia sia da personale sanitario con il prelievo ematico.

Tengo a sottolineare che nel caso di rifiuto prestato

dal minore, verrà redatta normale CNR per art. 186 bis co 6 CdS (o 187 co 8 CdS per accertamenti sulla droga) con Tribunale competente a giudicare quello dei Minorenni.

E come ci si muove nel caso di presenza del genitore durante gli accertamenti, per cui quest'ultimo oppone un rifiuto e il minore decide di effettuare la prova o viceversa il minore si rifiuta e l'adulto acconsente allo svolgimento?

La risposta è che si deve sempre dare seguito al volere del soggetto sottoposto ad accertamento ovvero al minore. Se il ragazzo si rifiuta, nonostante il parere diverso espresso dall'esercente la potestà genitoriale, si denuncerà per questo reato con possibile parallela trasmissione di notizia di reato redatta su indici sintomatici in caso di eclatanti manifestazioni.

Come ovvio, il minore non potrà essere denunciato con le sanzioni più gravi previste per il rifiuto nel caso in cui il suo non soffiare all'interno degli strumenti (preliminari o definitivi) non sia voluto e precisa scelta discrezionale ma dovuto ad incapacità conseguente alla situazione di ebrezza/ubriachezza. In questo caso la denuncia sarà per sintomatologia da descrivere in maniera analitica e precisa.

Attenzione però all'esistenza oggi nel nostro ordinamento dell'art. 359 bis comma 3 bis CPP, per la cui norma, in caso di accertato 590 bis o 589 bis CP e di rifiuto agli accertamenti alcol/droga su decreto anche orale dato dal Pubblico Ministero, si può agire con l'accompagnamento coatto per il prelievo ematico coattivo (ricordiamo come ad oggi il sangue sia l'unico campione biologico in grado di dare risposte ufficiali).

Infatti, in queste casistiche il rifiuto prestato dal minore relativamente all'accertamento obbligatorio ma non coattivo del 186 CdS, cede il passo all'obbligatorietà (sempre decisa dal PM) dell'accompagnamento coatto. Sarà poi, a questo punto, sempre l'Autorità Giudiziaria della Procura dei minori, quale dominus delle indagini, a decidere come gestire anche le comunicazioni nei confronti dei genitori.

Quindi se devono essere compiuti accertamenti urgenti sul minore, che comportano l'attuazione di atti medici o comunque il necessario consenso relativamente alla disposizione del proprio corpo, l'attività invasiva può essere posta in essere solamente anche con l'avallo ed il consenso espresso dell'esercente la potestà genitoriale o dal tutore.

Se questi ultimi adulti non sono reperibili è, a maggior ragione, fondamentale il confronto da parte della Polizia Giudiziaria con il Pubblico Ministero reperibile.

Ugualmente, in caso di sinistro mortale o con lesioni gravi o gravissime, nel caso in cui il genitore non dia il consenso e quindi opponga un diniego al prelievo coattivo, sarà cura della P.G. operante confrontarsi con il Procuratore dei minori di turno secondo le disposizioni ed il precetto dell'art. 359 bis C.P.P.

Quindi, negli incidenti con feriti, e a maggior ragione

sempre nei casi di lesioni gravi o gravissime o con esito mortale, i soggetti rimasti coinvolti devono venir sottoposti a prove etilometriche per valutare l'eventuale assunzione di alcol nel sangue al momento dell'evento. Come previsto dall'art. 186 CdS, in ogni caso di sinistro (con fuoriuscita autonoma del veicolo senza danno alcuno, nei soli danni ai mezzi e a maggior ragione nei casi di feriti) è possibile procedere direttamente ad accertamenti sulla persona senza dover prima effettuare il pretest come invece è obbligatorio durante i posti di controllo di sicurezza stradale.

Comunque, anche nel caso di incidente è spesso prassi operativa quella di effettuare prima un accertamento qualitativo preliminare o un'equiparata prova comportamentale.

Nel caso di minore, in questa situazione, nulla cambia rispetto a un precursore che viene effettuato a un maggiorenne.

Infatti il *pretest* a un minore alla guida di bicicletta, monopattino, ciclomotore, motociclo o di auto nel caso di guida accompagnata a 17 anni può essere effettuato direttamente alla sola presenza del ragazzo.

Ricordiamoci che ove non ricorrano le aggravanti dei commi successivi al primo, e quindi si resti nell'alveo del 590 bis co 1 C.P. il delitto colposo resterà sempre di competenza del Tribunale monocratico ma il procedimento penale inizierà solo esclusivamente dietro presentazione di querela.

Se invece sono presenti aggravanti, per quello che ci interessa in questo articolo, quelle tassativamente previste nei commi 2,3 e 4, che fanno restare il reato procedibile d'ufficio, la competenza sarà sempre del Tribunale monocratico (la composizione è collegiale solo nelle casistiche di alcol e droga dei commi 2 e 3 per incidenti mortali).

La casistica del minore, previsto nella lettera a) del 186 bis CdS, sarà invece adesso procedibile a querela.

Infine, non dimentichiamoci che, per il DPR 448/1988 artt. 16 e seguenti, per i reati colposi non è mai possibile sottoporre alle misure precautelari personali il minore indiziato di delitto non doloso. In tutte le casistiche dei due articoli 589 bis C.P. e 590 bis C.P., essendo delitti colposi, gli organi di Polizia Giudiziaria non possono né applicare l'arresto né il fermo di indiziato di delitto e nemmeno procedere ad accompagnare l'infradiciottenne presso i propri uffici (art. 18 bis DPR 448/1988).

Sia per il caso di mortale, per le lesioni gravi o gravissime ma anche per le lesioni lievi o lievissime (le quali ultime per regola generale sono di competenza del Giudice di Pace) eccezionalmente la competenza esclusiva è da attribuire al Tribunale dei Minorenni.

Tutto quanto sopra ci fa riflettere che, quando in un incidente stradale viene indagato un minore, la polizia giudiziaria competente deve rispettare sempre attente indicazioni e precauzioni operative necessarie a tutelare la particolare e fragile condizione del ragazzo, soggetto vulnerabile, che per il nostro ordinamento deve essere rieducato e recuperato più che punito.

Basti pensare che, in caso di sinistri anche gravi e sotto effetto alcol/droghe, per l'art. 219 bis CdS al minore non si applicano mai le sanzioni accessorie del ritiro, sospensione e revoca della patente, ma solamente proposta di revisione del titolo abilitativo. ■



***Comandante Polizia Municipale
Poggio a Caiano (PO)
Matteo Maria Berti**